
FAQ DM 1062/2021

Le presenti FAQ non modificano i contenuti del DM e delle indicazioni dell'8 settembre 2021.

Faq	1.
Domanda	L'art. 2 comma 4 del DM specifica che "La copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al presente decreto sino al 31 dicembre 2023" e che "La copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all'art. 1, a carico del proprio bilancio". Si chiede conferma che sia possibile a tal fine: a) l'utilizzo del Fondo Unico di Ateneo; b) l'utilizzo di fondi derivanti da progetti finanziati aventi una durata almeno fino a dicembre 2024; c) i fondi del bando PRIN.
Risposta	<p>Il DM 1062/2021 prevede che la copertura finanziaria dei contratti di ricerca è assicurata con le risorse di cui al decreto sino al 31 dicembre 2023 e che per il periodo successivo questi devono essere finanziati dagli Atenei a carico del proprio bilancio.</p> <p>La nota ministeriale dell' 8 settembre 2021 ha specificato che gli Atenei statali che nello stato patrimoniale, nei fondi vincolati fra le riserve di patrimonio netto, hanno disponibilità di risorse derivanti dalla costituzione dell'ex fondo unico d'ateneo nel quale sono stati fatti confluire gli utili di progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili nel bilancio e destinati al finanziamento dei contratti a tempo determinato dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) di cui alla legge 240/2010, possono utilizzare dette risorse per finanziare la quota restante del contratto.</p> <p>È consentito inoltre utilizzare le risorse di cui al DM 737 del 25/06/2021 art. 2, comma 1, la cui percentuale minima di impiego riservata ai contratti di ricerca può peraltro essere liberamente aumentata dagli stessi, o di altri fondi esterni, come quelli derivanti da progetti finanziati.</p> <p>È possibile cofinanziare il contratto del ricercatore attraverso le risorse del PRIN solo quando le risorse PRIN sono state destinate alla selezione di un RtD-A.</p>

Faq n.	2
Domanda	È possibile presentare il finanziamento per rinnovi biennali di contratti per Ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240, art. 24 (RtD-A) in scadenza o se devono essere necessariamente messe in atto nuove procedure concorsuali per l'avvio di nuovi contratti della durata di anni 3.
Risposta	<p>È possibile destinare le risorse di cui al DM 1062/2021 per rinnovi biennali di contratti RtD-A in scadenza, previo perfezionamento di uno specifico provvedimento ricognitivo e solo a condizione che il contratto di ricerca da prorogare sia coerente con le tematiche vincolate di cui all' 1, comma 1, del DM e che l'organo accademico competente abbia validato tale coerenza.</p> <p>In ogni caso, inoltre, la selezione deve essere operata in base ai criteri di cui all'art. 3, commi 4 e 5 adottando un provvedimento ad hoc.</p>

Faq n.	3
Domanda	L'articolo 2, comma 4, del disciplinare di attuazione allegato al DM, specifica che le operazioni di cui la DM sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costo Standard (UCS), indicandone tre fattispecie. In merito si chiede se l'importo mensile verrà riconosciuto per 13 mensilità.

Risposta	L'UCS è stata calcolata sull'importo complessivo annuo della retribuzione e include, pertanto, la tredicesima mensilità. L'importo totale così ottenuto è stato suddiviso in dodici ratei mensili riconosciuti in corrispondenza di ogni mese di contratto.
-----------------	---

Faq n.	4
Domanda	L'art. 3, comma 1, del DM prevede che i candidati vengano selezionati attraverso uno o più avvisi ad hoc. In merito si chiede conferma del fatto che al bando non vada allegato il progetto.
Risposta	Si conferma che non deve essere allegato un progetto, ma deve essere data indicazione dei temi di ricerca nell'ambito delle macroaree "innovazione" o "green". Deve, quindi essere resa evidente l'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti che deve necessariamente essere svolte in relazione ai citati temi vincolati dell'"innovazione" e del "green".

Faq n.	5
Domanda	L'art. 3, comma 4, lettera d del DM stabilisce che il contratto preveda periodi di ricerca in impresa. In merito si chiede conferma se vi siano vincoli alla forma giuridica dei soggetti presso cui è ammesso lo svolgimento dell'attività e se le forme giuridiche dei consorzi siano incluse?
Risposta	In coerenza con le finalità del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, lo svolgimento di periodi di ricerca è ammesso presso soggetti che svolgano attività di impresa (ivi incluse, ad esempio, le imprese no profit e del settore sociale). È ammessa quindi la forma giuridica del consorzio di impresa che svolga tale attività.

Faq n.	6
Domanda	L'articolo 2 comma 3 del Disciplinare di attuazione prevede che "Tenuto conto dei vincoli comunitari per l'ammissibilità delle spese, fissati anche per l'iniziativa REACT-EU al 31 dicembre 2023, l'avvio degli interventi collegati ai contratti di ricerca dovrà avvenire entro il 2021 per ricevere il finanziamento di almeno due delle tre annualità previste. Tenuto conto dei tempi necessari per effettuare le selezioni e le verifiche del Ministero, è possibile avviare le attività contrattuali prima del 31/12/2021? Cosa accadrebbe invece se le attività contrattuali fossero avviate al più tardi con decorrenza 1 febbraio 2022?
Risposta	La tempistica di avvio delle attività contrattuali è dettata dai termini imposti dai Regolamenti comunitari per l'invio della documentazione di chiusura dei Programmi Operativi (tra cui il PON), fissata al 15 febbraio 2025. Nel rispetto di tale scadenza, il MUR finanzia con il PON contratti di ricerca che si completino entro il 31 gennaio 2025. Ne deriva che i nuovi contratti dovranno essere avviati al più tardi entro il 1° febbraio 2022 e avere durata massima di 36 mesi. Da ciò discende che le attività contrattuali potranno essere avviate anche in un momento anteriore alla data del 31 dicembre 2021. In questo caso l'Ateneo beneficerà del sostegno del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 con decorrenza dall'avvio delle attività previste dal contratto del ricercatore selezionato fino al 31 dicembre 2023. Viceversa, per i contratti avviati al più tardi il 1° febbraio 2022, dato il termine di ammissibilità delle spese finanziate dal Ministero fissato dai Regolamenti comunitari al 31 dicembre 2023, il contributo sarà di 23 mensilità. Tenuto conto che la verifica di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 2 del DM,

	<p>sarà condotta dal Ministero a seguito del caricamento in piattaforma della documentazione prevista e potrà richiedere fino a 30 giorni, si è raccomandato agli Atenei di completare l'invio di quanto richiesto al più tardi entro il 30 novembre.</p> <p>In questo modo, infatti, l'Ateneo potrà ricevere per tempo la comunicazione di ammissibilità prima dell'avvio delle attività contrattuali e questi ultimi potranno essere avviati entro il 1° gennaio 2022, ottenendo così il finanziamento integrale delle prime due annualità da parte del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.</p> <p>Qualora invece l'invio della documentazione completa fosse concluso successivamente, poiché il termine massimo del 1° febbraio 2022 rimane valido per quanto sopra specificato, l'Ateneo assumerebbe il rischio di non ricevere la comunicazione di ammissibilità in tempo utile.</p> <p>L'attività svolta nell'ambito del contratto nel periodo successivo al 31/12/2023 dovrà in ogni caso essere sostenuta attraverso un impegno di risorse del bilancio di Ateneo.</p>
--	--

Faq n.	7
Domanda	<p>Con riferimento all' art. 3, comma 8 del DM, secondo cui dopo il perfezionamento della procedura di compilazione della piattaforma e della chiusura della procedura di inserimento, la verifica di ammissibilità dei contratti selezionati e assegnati dai singoli soggetti viene eseguita a cura del MUR, si chiede se in considerazione del tempo disponibile, i contratti possano essere perfezionati successivamente all'ammissione a finanziamento, oppure se la trasmissione del contratto firmato dalle parti sia già necessaria ai fini dell'ammissione a finanziamento. In questo caso si chiede se sia ammissibile l'apposizione nel contratto di una condizione di efficacia legata all'ammissibilità del finanziamento al PON, in modo da poter trasmettere l'atto in tempo utile per ricevere l'ammissibilità prima dell'avvio delle attività contrattuali.</p>
Risposta	<p>La verifica di ammissibilità del MUR è relativa alla conferma del finanziamento assegnato dal DM a valere sul PON e richiede la trasmissione della documentazione prevista dal DM e dal disciplinare, tra cui i contratti sottoscritti tra le parti.</p> <p>In relazione a ciò, è a discrezione dell'Ateneo introdurre una condizione sospensiva, fermo restando il termine del 1° febbraio 2022 per l'avvio delle attività dei nuovi contratti (cfr. faq precedenti).</p>

Faq n.	8
Domanda	<p>Con riferimento all' art. 6, comma 1 del DM, si chiede di specificare come saranno svolte le verifiche successive da parte dell'ANVUR del rispetto della coerenza e della rispondenza del percorso seguito per la definizione delle aree tematiche vincolate dell'innovazione e Green, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto.</p> <p>Inoltre, atteso il primo livello di verifica da parte del MUR ai sensi dell'art. 3, comma 8 del DM, ai fini dell'ammissibilità dei contratti selezionati, si chiede quali potranno essere le conseguenze, per gli Atenei, nei casi di eventuale verifica non positiva da parte dell'ANVUR.</p>
Risposta	<p>Le verifiche da parte dell'ANVUR avranno ad oggetto il rispetto della coerenza e della rispondenza del percorso seguito per la definizione delle aree tematiche vincolate dell'innovazione e Green ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto. Le verifiche</p>

	<p>verranno espletate entro il 31 dicembre 2022 e saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.</p> <p>Nei casi in cui dall'esame degli atti l'ANVUR rilevasse nel percorso di selezione una carenza delle motivazioni sul rispetto alla coerenza e alla rispondenza alle aree tematiche di cui al DM, all'Ateneo saranno richieste le necessarie integrazioni.</p> <p>Nella fase selezione si raccomanda agli Atenei, pertanto, di prestare la massima attenzione affinché gli atti contengano una chiara esplicitazione della coerenza con le aree tematiche di cui all'art. 2 del DM e della valutazione condotta secondo i criteri di cui all'art.3 comma 5.</p>
--	---

Faq n.	9
Domanda	<p>I fondi destinati alle diverse tematiche possono essere cumulati tra loro?</p> <p>I fondi assegnati a un Ateneo separatamente per dottorati e contratti di ricerca possono essere cumulati o compensati tra loro (ad esempio prevedendo quote di ripartizione tra dottorati e contratti diverse da quelle assegnate dal decreto)?</p>
Risposta	<p>I fondi di diverse tematiche e per diverse misure non possono essere cumulati o compensati tra loro. Ad esempio, i fondi per tematiche "green" non possono essere cumulati o compensati con le risorse destinate alle tematiche dell'"Innovazione" e i fondi assegnati ai dottorati non possono essere utilizzati per contratti di ricerca o viceversa.</p> <p>I riparti previsti nel DM sono stati effettuati in relazione ad obiettivi collegati alle specificità che le due tipologie di misure tendono a conseguire nel sistema della ricerca, sia in termini di elevazione del numero di soggetti con elevata qualifica e competenze nel settore della ricerca a livello nazionale (misura dedicata a percorsi di dottorato), sia in termini di potenziamento delle competenze di ricercatori che hanno già conseguito il dottorato di ricerca, in relazione ai diversi territori target.</p> <p>Da tale riparto, pertanto, in relazione agli specifici obiettivi fissati e dichiarati nell'ambito dei documenti di programmazione del PON "Ricerca e Innovazione", discende l'assegnazione di risorse tra le tematiche, tra le misure e agli atenei.</p> <p>Non è quindi possibile in alcun caso effettuare, anche entro le risorse globalmente assegnate ai singoli soggetti beneficiari a valere sul PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, alcun cumulo, combinazione o compensazione tra le risorse assegnate per l'attivazione di borse di dottorato e la contrattualizzazione di ricercatori e tra tematiche green e innovazione.</p> <p>Ciascun contratto di ricerca dovrà quindi essere assegnato univocamente a un'area tematica ("innovazione" o "green"). Non è ammissibile, ad esempio, prevedere l'assegnazione di un contratto su tematiche "innovative green", né cumulare le risorse assegnate con il DM a ciascuna area.</p>